



Comune di Prato
Servizio Cultura Promozione del territorio e Intercultura
U.O.C. Coordinamento Immigrazione e Pari Opportunità

SPECIFICHE TECNICHE

per l'individuazione di un soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)

2018-2021

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG 71534849BC)

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Oggetto delle presenti specifiche tecniche è la descrizione dei servizi di accoglienza integrata, specificati nel seguente comma sette, da realizzare nell'ambito del progetto territoriale di Prato aderente allo S.P.R.A.R.
Nella presente procedura il Comune di Prato agisce quale Ente capofila del progetto territoriale al quale partecipano in qualità di associati i comuni di Carmignano (PO), Poggio a Caiano (PO), Montemurlo (PO), Vaiano (PO) Cantagallo (PO) e Vernio (PO), nonché la Provincia di Prato e l'Azienda USL Toscana Centro.
2. L'affidamento dei predetti servizi avverrà per unità di progetto riferite ciascuna a 40 beneficiari per i periodi temporali che si renderanno necessari a fronte delle esigenze e dei finanziamenti ottenuti dal Ministero dell'Interno, comunque secondo le regole e le condizioni, sia economiche che temporali, stabilite con l'accordo quadro di cui alla presente gara indetta dal Comune di Prato.
3. L'accordo quadro di cui al comma precedente avrà durata dal 1/1/2018 al 31/12/2021 per un massimo di 6 unità di progetto.
4. Si intendono ricompresi nell'accordo quadro, entro i limiti di cui al comma precedente, gli affidamenti per i quali restano invariate le condizioni del piano economico preventivo posto a base di gara e le modalità di erogazione dei servizi approvate con decreto del Ministero dell'Interno del 10.08.2016 pubblicato sulla G.U. serie 200 in data 27.08.2016.
5. Gli importi stimati per la realizzazione dei servizi, indicati in corrispondenza di ciascuna attività nelle presenti specifiche tecniche, sono commisurati a 2 unità di progetto (80 posti) per la durata di 24 mesi. Il finanziamento per le predette 2 unità di progetto per 24 mesi risulta pari ad euro 1.980.282,50 (euro 990.141,25 per 12 mesi). Detti importi devono essere riparametrati proporzionalmente al numero delle unità di progetto affidate ed ai mesi di durata dell'affidamento.
6. L'affidamento ha per oggetto le seguenti attività e, per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento al D.M. del 10.08.2016, al Manuale operativo S.P.R.A.R. e al manuale di rendicontazione, pubblicato nel mese di marzo 2017, nonché ad ogni eventuale e successiva modificazione degli stessi. I predetti manuali sono consultabili e reperibili al seguente indirizzo web: <http://www.serviziocentrale.it>.
7. I servizi di accoglienza integrata oggetto dell'affidamento sono i seguenti:

A. SERVIZI DI ACCOGLIENZA

A.1 – strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari.

Il costo del servizio è stimato in Euro 451.859,50 (225.929,75*2) I.V.A. inclusa ove dovuta per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle microvoci di cui alle lettere L e B del piano finanziario preventivo¹

L'ente attuatore ha l'obbligo di:

- reperire civili abitazioni da adibire all'accoglienza dei R.A.R.U. nei territori dei seguenti enti locali Comune di Prato, Comune di Vaiano (PO), Comune di Poggio a Caiano (PO), Comune di Carmignano (PO), Comune di Montemurlo (PO), Comune di Cantagallo (PO), Comune di Vernio (PO) nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2 del presente allegato, previa concertazione con l'ente locale in cui è ubicato l'alloggio;
- reperire le strutture di accoglienza prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico;

¹ Pubblicato fra i documenti di gara

- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili che si intendono accogliere;
- predisporre un “regolamento” interno all’abitazione e un “contratto di accoglienza” individuale, così come previsti dal “Manuale operativo” curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

Si precisa che i servizi sub A.1) sopra descritti sono relativi: all'adeguamento e alla gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei contratti, spese di condominio; utenze (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) e relative spese di allacciamento; opere di manutenzione ordinaria; pulizia delle strutture. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza sub A.1) le spese relative all’acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

A.2 – condizioni materiali di accoglienza: vitto e vestiario, biancheria, *pocket money* mensile; realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria, corsi di lingua italiana L2.

Il costo del servizio è stimato in Euro 432.800,00 (216.400,00*2) I.V.A. inclusa ove dovuta per n. 80 beneficiari per 24 mesi, corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle microvoci di cui alla lettera G del piano finanziario preventivo

L'ente attuatore ha l’obbligo di:

- accompagnare i beneficiari nella fase di insediamento abitativo;
- predisporre e far sottoscrivere, presso il Comune di Prato – sportello S.P.R.A.R., il contratto/patto di accoglienza come da direttive Ministeriali, alla presenza del mediatore culturale;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la necessità di particolari tipi di alimenti in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte. Al fine di sostenere l'autonomia e l'autorganizzazione dei beneficiari di ciascuna struttura è prevista la consegna di *pocket* spesa di almeno 150,00 mensili *pro capite*;
- fornire vestiario garantendo almeno due forniture l'anno del valore di 50,00 euro ciascuna per ogni beneficiario;
- biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale in quantità sufficiente nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare *pocket money* secondo le modalità stabilite dal Manuale operativo S.P.R.A.R., calcolati in almeno euro 45,00 mensili *pro capite*;
- facilitare ai beneficiari l’accesso e la fruibilità dei servizi erogati sul territorio, previsti dal citato Manuale operativo;
- garantire l’accesso all'assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro salute;
- facilitare l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia del territorio e/o garantire l’inserimento scolastico dei minori, se presenti;
- garantire lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione, letto-scrittura, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana L2 prevedendo un numero settimanale di ore non inferiore a 10, monitorando la frequenza e avendo cura di intraprendere azioni volte alla verifica della frequenza nonché ad evitare le assenze e l'abbandono degli stessi da parte dei beneficiari del progetto;
- garantire l’iscrizione ai corsi di alfabetizzazione, apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana L2 organizzati dal Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) o altri

soggetti, anche oltre le 10 ore settimanali, utilizzando le reti formative presenti sul territorio, monitorando la frequenza e avendo cura di intraprendere azioni volte alla verifica della frequenza nonché ad evitare le assenze e l'abbandono degli stessi da parte dei beneficiari del progetto;

- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.);
- spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento nonché di soggiorno temporaneo dei beneficiari.

Si precisa che i servizi sub A.2) sopra descritti sono relativi: all'assistenza degli beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico; fornitura di effetti lettereschi; spese per la salute; spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento dei beneficiari; spese per la scolarizzazione e l'alfabetizzazione; erogazione di *pocket money*.

B. SERVIZI DI INTEGRAZIONE

Il costo del servizio è stimato in Euro 147.224,42 (73.612,21*2) I.V.A. inclusa ove dovuta per n. 80 beneficiari in accoglienza per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle microvoci di cui alla lettera I del piano finanziario preventivo

B.1 – formazione professionale e inserimento lavorativo: orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale attraverso la rivalutazione del *background* dei beneficiari e l'identificazione delle aspettative tenendo in considerazione la realtà territoriale e le relative esigenze di mercato; orientamento ai servizi per l'impiego e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

L'ente attuatore ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valutazione del *background* e all'identificazione delle aspettative (*curriculum vitae*, bilancio di competenze, etc.) dei beneficiari;
- orientare e accompagnare i beneficiari nella formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze, tenendo conto delle aspettative e delle competenze dei beneficiari nonché della vocazione produttiva del mercato del lavoro del territorio;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria dei beneficiari;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);
- facilitare percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali con le condizioni di vulnerabilità permanenti o temporanee dei singoli beneficiari lo richiedano;

B.2 – ricerca di soluzioni abitative: azioni di promozione e supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome.

L'ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- promozione di soluzioni di coabitazione;

- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti laddove le condizioni di vulnerabilità (permanenti o temporanee) lo richiedano;
- fornire ai beneficiari informazioni di base sulle regole condominiali e sulla raccolta differenziata/porta a porta.

B.3 – strumenti di inclusione sociale: realizzazione di attività di animazione socio-culturale; costruzione/consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto.

L'ente attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di almeno un evento l'anno di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo fra i beneficiari accolti e la comunità ospitante e prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento degli stessi;
- produrre il relativo materiale informativo consistente almeno in n. 50 inviti in formato digitale e stampa di n. 50 locandine in formato A3;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa del territorio;
- informare i beneficiari sulla rete associativa della propria nazionalità sul territorio italiano al fine di favorire la creazione di relazioni a sostegno anche nel momento dell'uscita dal progetto.

L'ente attuatore ha facoltà di impegnarsi in sede di offerta di gara per il miglioramento della realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale nonché per la produzione del relativo materiale informativo.

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali *brochure*, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'A.C. e realizzate a cura e spese dell'ente attuatore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di Prato, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti da esso segnalati. La spedizione, la progettazione (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.) la stampa e la distribuzione del materiale pubblicitario saranno a carico dell'ente attuatore.

Si precisa che i servizi sub B.1) sopra descritti sono relativi: all'attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo con borse lavoro e tirocini formativi.

Si precisa che i servizi sub B.2) sono relativi alle spese per l'acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto, per l'erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare l'autonoma sistemazione alloggiativa dei beneficiari in uscita dal progetto.

Si precisa che i servizi sub B.3) sopra descritti sono relativi alle spese generali e agli ulteriori altri interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

C. SERVIZI DI TUTELA

C.1 - Tutela legale: orientamento e accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e protezione internazionale ~~internazionale~~; supporto e assistenza nell'espletamento della procedura di richiesta di protezione internazionale; orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative.

Il costo del servizio è stimato in Euro 6.000,00 (3.000,00*2) I.V.A. inclusa ove dovuta per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella microvoce T1 del piano finanziario preventivo

L'ente attuatore ha l'obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari, nonché degli enti e altre istituzioni partner del progetto:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di protezione internazionale;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi non appartenenti all'U.E.;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accompagnamento presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

L'ente attuatore ha l'obbligo di garantire – al fine dell'espletamento del servizio sub C.1) – la presenza di un avvocato esperto in materia di protezione internazionale per almeno 3 ore con frequenza bisettimanale presso gli uffici dell'U.O.C. Immigrazione del Comune di Prato.

C.2 - Tutela psico-socio-sanitaria: attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario; attivazione di sostegno psico-sociale sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari; orientamento, informazione e accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza.

Il costo del servizio è stimato in Euro 6.000,00 (3.000,00*2) I.V.A. inclusa ove dovuta per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella microvoce T2 del piano finanziario preventivo

L'ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione di sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenziale;
- garantire, nel caso di elementi di vulnerabilità dei beneficiari, l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi che attuino le misure di assistenza e supporto, quali il SER.T. e il sostegno etno-psicologico/psichiatrico;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

C.3 – Attività di mediazione linguistico-culturale: attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Il costo del servizio è stimato in Euro 18.000,00 (9.000,00*2) I.V.A. inclusa ove dovuta per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella microvoce S2 del piano finanziario preventivo

Le attività di cui ai punti A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2 previste dalle presenti specifiche devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori linguistico-culturali con specifiche competenze nelle lingue conosciute dai beneficiari al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione dell'A.C.

L'ente attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio.

Si precisa che i servizi sub C.1) sopra descritti sono relativi a prestazioni professionali/prestazioni occasionali per orientamento ed informazione legale.

Si precisa che i servizi sub C.2) sopra descritti sono relativi a prestazioni professionali/consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-socio-sanitario.

Si precisa che i servizi sub C.3) sopra descritti sono relativi a prestazioni professionali/consulenze occasionali per interpretariato e mediazione linguistico-culturale.

D. SPESE PER IL PERSONALE

Il costo del servizio è stimato in Euro 848.961,78 (424.480,89*2) I.V.A. inclusa ove dovuta per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macrovoce P del piano finanziario preventivo

1. L'ente attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti costituito dagli operatori dell'*equipe multidisciplinare* e dalle figure indicate al successivo punto 5.
2. L'ente attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, salvo le prestazioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Prato, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di offerta.
3. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e/o di previdenza comporta l'immediata risoluzione del contratto.
4. L'ente attuatore si impegna altresì a:
 - A. attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dall'A.C. con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
 - B. attenersi alle disposizioni impartite dall'A.C. nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
 - C. comunicare all'A.C., in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati nell'*equipe multidisciplinare* prevista dal Manuale operativo S.P.R.A.R., indicati in sede di gara, nonché a trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*;
 - D. garantire la necessaria supervisione agli operatori impiegati nelle attività di progetto anche al fine di prevenire/evitare fenomeni di *burn out*;
 - E. sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'A.C. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
 - F. non sostituire il personale indicato in sede di gara (i cui nominativi sono comunicati all'A.C.), che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'A.C.;
 - G. nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile dell'U.O.C. Immigrazione e Pari Opportunità che deve approvare per iscritto il nominativo proposto;
 - H. garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
 - I. garantire, da parte degli operatori, il rispetto del beneficiario considerando i suoi fabbisogni, le abitudini nonché il *background* socio-culturale di origine e/o provenienza;

- J. garantire, da parte degli operatori, comportamenti e atteggiamenti flessibili in caso di emergenza o necessità inderogabili, quali a titolo esemplificativo esigenze sanitarie, episodi di conflittualità, guasti o malfunzionamenti che possono compromettere la vivibilità delle strutture di accoglienza;
- K. garantire un contegno decoroso e irreprensibile, riservato corretto e disponibile alla collaborazione con *l'equipe multidisciplinare*, con il personale impegnato nel progetto, con i coordinatori e nei riguardi dei beneficiari;
- L. garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dell'A.C;
- M. rispettare la *privacy* del beneficiario e ad informare il Sindaco e la competente Azienda USL nei soli casi previsti dalla legge;
- N. al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'affidatario delle unità di progetto è tenuto, ove si verifichi un avvicendamento nella gestione del servizio, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendente del gestore uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

5. Il coordinamento di progetto risulta così strutturato:

- un **coordinatore generale di progetto** nominato dall'A.C. tra i propri dipendenti che si avvale del supporto delle seguenti figure individuate dall'ente attuatore tra le risorse impiegate nel progetto:
- un **coordinatore operativo del progetto**

L'ente attuatore designa e comunica all'A.C. il nominativo del coordinatore operativo del progetto e trasmette copia del relativo *curriculum vitae* all'A.C.

Il coordinatore operativo deve curare tutti i rapporti con l'A.C. nel rispetto di quanto previsto nelle presenti specifiche tecniche e di quanto indicato in sede di offerta.

Il coordinatore operativo deve assicurare almeno un incontro settimanale presso la sede dell'U.O.C. Immigrazione del Comune di Prato con il coordinatore generale del progetto sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto nonché predisporre *report* almeno bimestrali sull'andamento dei servizi erogati presso l'ente capofila e almeno semestrale per gli altri territori dei comuni associati, interessati dalla presenza di beneficiari del progetto, evidenziando le relazioni intercorse, positività e criticità riscontrate in fase di attuazione.

Si precisa che nel report devono essere inclusi i dati relativi ai beneficiari usciti dal progetto, salvo che il concorrente non si sia impegnato in sede di offerta a progettare, creare e gestire un'apposita banca dati, in luogo della semplice comunicazione all'A.C. dei dati dei beneficiari usciti dal progetto.

L'ente attuatore ha facoltà di impegnarsi in sede di offerta di gara per l'implementazione delle tipologie di dati e informazioni previste dalla banca dati con particolare riferimento ai beneficiari usciti dal progetto e, segnatamente, quelli relativi al percorso di integrazione quali, a titolo esemplificativo, l'inserimento sociale, lavorativo, abitativo nonché ogni altra informazione ritenuta rilevante in merito all'integrazione sul territorio.

Si precisa che il coordinatore operativo del progetto deve curare anche i rapporti con gli altri enti locali aderenti al progetto territoriale, garantendo la propria presenza agli incontri con i referenti dei comuni associati.

Si occupa, inoltre, degli aspetti operativi e gestionali del progetto e di concerto con il coordinatore generale del progetto riunisce periodicamente, con cadenza settimanale, *l'equipe multidisciplinare* per la programmazione delle attività e degli interventi, verifica le criticità e propone soluzioni.

Promuove la formazione specialistica dell'*equipe multidisciplinare* e assicura sostegno, anche psicologico, agli operatori.

L'ente attuatore deve comunicare all'A.C. quali sono le modalità di verifica della *performance* organizzativa e gestionale del coordinatore operativo del progetto.

Nel caso in cui l'ente attuatore sia formato da più soggetti dovrà garantire uniformità e omogeneità nelle modalità di svolgimento delle azioni sempre improntate alla massima efficacia e efficienza organizzativa.

Il coordinatore indicato in sede di gara non può essere sostituito, se non in via accidentale o temporanea, previa comunicazione al responsabile dell'U.O.C. Immigrazione e Pari Opportunità, pertanto non saranno prese in considerazione indicazioni di figure sostitutive. In caso di sostituzione permanente del coordinatore, questo deve avere gli stessi titoli o caratteristiche equivalenti al precedente incaricato indicati nel *curriculum vitae*. La sostituzione è sottoposta all'approvazione dell'A.C. Nel caso in cui l'A.C. non accetti il nominativo proposto, il gestore deve presentare una rosa di almeno tre nominativi in possesso dei predetti requisiti tra i quali l'A.C. sceglierà anche mediante colloquio, il coordinatore;

- un **coordinatore amministrativo**

L'ente attuatore designa e comunica all'A.C. il nominativo del coordinatore amministrativo del progetto e allega copia del relativo *curriculum vitae* che deve rispettare quanto offerto in sede di gara.

Il coordinatore amministrativo cura gli adempimenti amministrativi dell'attività progettuale e la relativa rendicontazione secondo i criteri, le tempistiche e quant'altro stabilito nel "Manuale Unico per la Rendicontazione S.P.R.A.R.", pubblicato a marzo 2017, in quanto la corretta tenuta della rendicontazione e di tutti gli atti, documenti richiesti dal predetto Manuale Unico è responsabilità dell'ente attuatore.

Il coordinatore amministrativo trasmette periodicamente, nei tempi indicati dall'A.C. e nel rispetto di quanto previsto dal citato manuale di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa relativi alle attività concordando con il coordinatore generale di progetto incontri almeno bimestrali;

- un **referente appalto**

L'ente attuatore designa e comunica all'A.C. il nominativo del referente appalto e allega copia del relativo *curriculum vitae* che deve rispettare quanto offerto in sede di gara.

L'ente attuatore deve assicurare la presenza o la reperibilità del referente per almeno n. 2 ore a settimana.

Il referente dell'appalto deve:

- curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale ed in particolare essere la figura di riferimento per l'esecuzione delle presenti specifiche tecniche;
- curare quanto previsto nelle presenti specifiche tecniche e operare affinché siano realizzate con efficacia ed efficienza le attività e gli adempimenti con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti;
- esercitare un'attività di programmazione, supervisione e controllo delle attività progettuali;
- partecipare a riunioni e incontri organizzativi o di verifica e monitoraggio promossi dall'A.C.

Il referente dell'appalto ed il coordinatore amministrativo i cui *curricula vitae* siano stati presentati in sede di offerta di gara e siano stati valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio non possono essere sostituiti, se non in via accidentale o temporanea, previa comunicazione al responsabile dell'U.O.C. Immigrazione e Pari Opportunità, pertanto non saranno prese in considerazione indicazioni di figure sostitutive. In caso di sostituzione permanente del referente dell'appalto e/o del coordinatore amministrativo, questo deve essere in possesso degli stessi titoli o caratteristiche equivalenti al precedente incaricato indicati nel *curriculum vitae*. La sostituzione è sottoposta all'approvazione dell'A.C. Nel caso in cui l'A.C. non accetti il nominativo proposto, l'ente attuatore deve presentare una rosa di almeno tre nominativi in possesso dei predetti requisiti tra i quali l'A.C. sceglierà anche mediante colloquio, il referente dell'appalto ed il coordinatore amministrativo;

- una **segreteria organizzativa**

L'ente attuatore designa e comunica all'A.C. il nominativo dell'addetto alla segreteria organizzativa del progetto e allega copia del relativo *curriculum vitae* che deve rispettare quanto offerto in sede di gara.

L'ente attuatore deve assicurare la presenza della segreteria organizzativa per il supporto al coordinamento del progetto per 36 ore settimanali presso la sede dell'U.O.C. Immigrazione del Comune di Prato.

La segreteria organizzativa deve:

- supportare il coordinatore generale di progetto designato dall'A.C. durante la realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- coadiuvare il coordinatore generale di progetto designato dall'A.C. nelle attività di sportello per richiedenti e titolari di protezione internazionale attivo presso l'U.O.C. Immigrazione.

E' facoltà del Comune di Prato chiedere l'allontanamento dal servizio e la relativa sostituzione degli operatori che abbiano violato gli obblighi di comportamento e/o contrattuali sulla base di comprovati accertamenti rispetto agli episodi contestati e comunque al termine di una fase di contraddittorio durante la quale avranno diritto a presentare motivazioni e spiegazioni al Comune di Prato rispetto a quanto contestato.

Si precisa che nella voce sub D) devono essere inserite le spese relative al costo lordo del personale stabilmente impiegato, subordinato e parasubordinato, quali operatori sociali e/o altre figure professionali (personale direttivo e/o amministrativo).

L'ente attuatore si impegna a prediligere, al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione dell'organizzazione del personale impiegato nel progetto, rapporti di lavoro a tempo pieno, ove possibile.

Si specifica che l'ente attuatore deve, inoltre, garantire la reperibilità, almeno telefonica, del personale impiegato in orario notturno (dalle ore 20.00 alle ore 8.00) e nei giorni festivi con le modalità che devono rispettare quanto offerto in sede di gara e che saranno oggetto di specifica disposizione contenuta nel contratto.

E. ALTRE SPESE E COSTI INDIRETTI

Il costo del servizio è stimato in Euro 43.036,80 (21.518,40*2) I.V.A. inclusa ove dovuta per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macrovoce A del piano finanziario preventivo

Il costo del servizio è stimato in Euro 26.400,00 (13.200,00*2) I.V.A. inclusa ove dovuta per n. 80 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macrovoce Ci del piano finanziario preventivo

Sono riconosciute le spese sostenute dall'ente attuatore non ricomprese nelle precedenti categorie e relative a quanto previsto nelle microvoci delle lettere A e Ci del piano finanziario preventivo quali spese per incontri nazionali, convegni, trasporto pubblico a favore del personale; altre spese relative al personale (es. costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.); altre spese relative all'assistenza dei beneficiari (tessere telefoniche, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno); altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (es. spese per fidejussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale, altro, etc.); spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale; spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale); spese di cancelleria; spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del progetto.

La voci di spesa di cui alle lettere P, L, B, G, S, T, I, A, Ci si riferiscono al piano finanziario preventivo trasmesso dal Comune di Prato al Ministero dell'Interno in sede di presentazione della domanda di prosecuzione del progetto, pubblicato fra i documenti di gara.

Ogni modifica del predetto piano finanziario può essere approntata esclusivamente dal Comune di Prato anche su proposta dell'ente attuatore.

Si precisa che ogni modifica disposta dall'ente locale è soggetta al rispetto dei vincoli e dei parametri contenuti nel D.M. 10/08/2016.

Si precisa, inoltre, che il piano finanziario preventivo può essere rimodulato annualmente, in genere nei mesi di novembre-dicembre di ciascuna annualità entro il termine indicato dal Servizio Centrale S.P.R.A.R. in caso di variazione delle spese sostenute per la migliore realizzazione delle attività di progetto.

ART. 2 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. L'ente attuatore deve avere la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di 80 R.A.R.U. del progetto territoriale di Prato.

La predetta disponibilità deve essere formalizzata attraverso la stipula di un contratto di proprietà/locazione/comodato d'uso o altra forma giuridica che ne autorizzi l'uso all'ente attuatore entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara.

La mancata dimostrazione della disponibilità degli alloggi, come da comma precedente, comporta salvo motivata proroga scritta della stazione appaltante, la decadenza dell'aggiudicatario e la facoltà da parte del Comune di Prato di interpellare gli altri soggetti partecipanti alla procedura di gara, che fossero in possesso della suddetta disponibilità degli alloggi, nell'ordine in cui si sono classificati.

Le strutture devono possedere i requisiti previsti dall'art. 20 del D.M. 10.08.2016. L'ente attuatore ha l'onere di dichiarare il possesso di tali requisiti mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla presentazione di idonea documentazione quale copia dell'ultimo titolo edilizio e dell'attestazione di conformità degli impianti (gas e elettrico), se non diversamente offerto in sede di gara.

In sede di valutazione delle offerte tecniche la documentazione oggetto di attribuzione di punteggio risulta essere la seguente:

- l'attestazione di abitabilità o, in alternativa,
- la relazione redatta e firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo attestante i requisiti di cui all'art. 20 D.M. 10/08/2016.

2. L'ente attuatore deve garantire che i proprietari delle civili abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

3. I beneficiari del progetto devono essere ospitati nelle abitazioni, secondo la seguente ripartizione, salvo diversa indicazione fornita dall'A.C. e/o a richiesta del Ministero dell'Interno:

COMUNE	N. ALLOGGI	N. POSTI	TIPOLOGIA BENEFICIARI
Prato	1	6	donne singole/nuclei monoparentali con figli/donne singole in gravidanza
	1	3	nuclei familiari
	1	7	uomini singoli
	1	5	uomini singoli
Cantagallo (PO)	1	5	uomini singoli
	1	6	uomini singoli
Carmignano (PO)	1	5	uomini singoli
	1	6	uomini singoli
Poggio a Caiano (PO)	1	5	uomini singoli
	1	6	uomini singoli
Vernio (PO)	1	5	uomini singoli
Vaiano (PO)	1	5	uomini singoli
	1	6	uomini singoli
Montemurlo	1	5	uomini singoli
	1	6	uomini singoli
TOTALE	15	80	

La presente tabella si riferisce alle prime 2 unità di progetto

Si precisa che risulta obbligatorio attenersi al numero totale dei posti per beneficiari accolti (80) per due unità di progetto mentre è possibile variare il numero dei posti assegnati a ciascun comune ad invarianza del numero degli alloggi oppure, in alternativa, variare il numero degli alloggi mantenendo invariato il numero dei posti totali assegnati a ciascun comune, privilegiando comunque la modalità di accoglienza in appartamenti e piccoli nuclei secondo il modello toscano di accoglienza diffusa.

Resta salva la tipologia dei beneficiari indicata per ciascun comune.

Per i posti delle unità di progetto successive la collocazione sarà stabilita di concerto tra il Comune di Prato e i comuni associati con l'ente attuatore, nel rispetto del modello toscano di accoglienza diffusa.

ART. 3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. L'ente attuatore, in stretta collaborazione con l'A.C., provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 1, comma 7 del presente allegato. L'A.C. ha facoltà di richiedere all'ente attuatore prestazioni aggiuntive, dietro relativo compenso, come individuato nel piano dei costi presentato in sede di candidatura.

L'A.C. si impegna a definire i requisiti di ingresso dei soggetti beneficiari del progetto in collaborazione con l'ente attuatore.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'ente attuatore si impegna a dare attuazione a quanto indicato nella propria offerta tecnica presentata in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con l'A.C.

3. All'ente attuatore sarà erogato il corrispettivo per la realizzazione delle attività del progetto di cui all'art. 1 comma 7 lettere A), B), C), D) ed E), sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura.

Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto, così come concordato con l'A.C.

4. L'A.C. si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 comma 7 del presente allegato. Di conseguenza, il corrispettivo da erogare all'ente attuatore potrà subire modificazioni.

ART. 4 – AGGIORNAMENTO

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore ha indicato in sede di offerta modalità di espletamento dei servizi migliorative rispetto a quelle indicate nelle presenti specifiche tecniche, dovrà attenersi, nell'espletamento del servizio, all'offerta presentata.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DELL'ENTE ATTUATORE

1. L'ente attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente allegato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

2. L'ente attuatore ha l'obbligo di fornire all'A.C., se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

3. L'ente attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità dell'ente attuatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e/o da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

4. In ogni caso l'ente attuatore dovrà provvedere tempestivamente al risarcimento dei danni causati a beni, oggetti e parti delle strutture d'accoglienza nonché alla riparazione e/o sostituzione degli stessi, sottoscrivendo le necessarie coperture assicurative.

5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'ente attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'A.C. e comunque prestarsi e collaborare con l'A.C. a tutti gli accertamenti del caso.

6. Nel presente appalto non è necessario prevedere la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in quanto secondo quanto disposto dall'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di appalto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

Gli obblighi dell'ente attuatore sono i seguenti:

- A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dal Comune di Prato, dalle Linee Guida e dai Manuali Operativi del progetto S.P.R.A.R.;
- B. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente allegato;
- C. operare in accordo con l'A.C., provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- D. effettuare i controlli di qualità così come dichiarato in sede di offerta di gara o, in mancanza di offerta, con cadenza semestrale come indicato nel successivo art. 8 co. 3 delle specifiche tecniche;

- E. attenersi alle disposizioni impartite dall'A.C. nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- F. rispettare ed assicurare il rispetto degli *standard* qualitativi e quantitativi previsti dal progetto e dalle linee guida;
- G. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- H. attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- I. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi;
- J. assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- K. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione nonché la rendicontazione delle spese sostenute dal progetto come previsto dal Manuale di Rendicontazione S.P.R.A.R., pubblicato a marzo 2017, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato;
- L. redigere un mansionario specifico del progetto che contenga il mansionario degli operatori e valorizzi le collaborazioni territoriali attivate;
- M. produrre la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi indicati dall'A.C. e/o dal revisore contabile indipendente;
- N. predisporre progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali ed europei in materia di immigrazione, protezione internazionale e/o intercultura. Gli enti attuatori del servizio di cui al presente accordo quadro, che abbiano in essere l'affidamento di almeno una unità di progetto, dovranno, in via eventuale anche collettivamente, predisporre progetti preliminari, definitivi e provvedere alla realizzazione degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale di azione, qualora per detti interventi sia prevista la possibilità di coprogettazione e non sia necessario dar corso all'individuazione del partner attraverso una procedura di gara autonoma, anche per la richiesta di specifici requisiti non posseduti dagli enti attuatori. In caso di realizzazione del progetto il rapporto con l'Amministrazione Comunale si qualifica come partenariato progettuale.

ART. 7 - SEDE OPERATIVA

1. Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto, l'ente attuatore deve dotarsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva o, comunque, entro l'inizio delle attività, di una sede operativa posta nel Comune di Prato.
2. La sede operativa situata nel Comune di Prato dovrà essere dotata di almeno una *work station* con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.
3. L'ente attuatore deve garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di intervento nei confronti dei beneficiari.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

1. L'A.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del

progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'ente attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso agli alloggi e alla documentazione, nonché ad ogni altra informazione relativa alla realizzazione delle attività del progetto, ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati dello svolgimento di controlli e verifiche nonché al personale del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale S.P.R.A.R. per le attività di verifica e monitoraggio.

2. L'A.C. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto per verificare la congruenza con i propri programmi ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti programmatici dell'ente.
3. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, l'ente attuatore rispetta gli indicatori di qualità predisposti dall'A.C. e garantisce il regolare flusso di informazioni all'A.C. nei relativi controlli di qualità con carattere di:
 - a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante connessioni informatiche);
 - b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale;
 - servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei R.A.R.U. ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario concordato con l'A.C., che l'ente attuatore si impegna a far compilare agli utenti;
 - c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte della A.C. di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dall'A.C. all'ente attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di verifica devono essere forniti entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

L'A.C. può attivare, con la collaborazione dell'ente attuatore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

4. L'A.C. si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai R.A.R.U. ospitati nel progetto. L'ente attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 24 del D.M. 10/08/2016 è vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza integrata oggetto del presente affidamento. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi da parte dell'ente attuatore.

ART. 10 – CORRISPETTIVO

1. L'importo da erogare all'ente attuatore a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui all'art. 1 comma 7 del presente allegato per n. 80 beneficiari, risulta pari ai seguenti importi, come da piano finanziario preventivo approvato dal Ministero dell'Interno per il triennio 2017-2019:
 - annualità 2018: euro 990.141,25
 - annualità 2019: euro 990.141,25.
2. Le modalità e la periodicità con le quali l'A.C. provvede ad erogare il corrispettivo sono definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti. Si precisa che il pagamento delle predette risorse avverrà non oltre 60 giorni dall'accreditamento del contributo sul conto di Tesoreria del Comune da parte del Ministero dell'Interno.

3. In ogni caso, l'A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto all'ente attuatore. In tale ipotesi, la somma da erogare sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto.
4. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da erogare all'ente attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate dal Ministero dell'Interno contenute nelle linee guida allegate al D.M. 10 agosto 2016.
5. L'ente attuatore deve supportare il Comune di Prato nella predisposizione di tutta la documentazione giustificativa delle attività/spese sostenute, in forma elettronica e cartacea, sia per i rapporti con il Ministero dell'Interno e il Servizio Centrale S.P.R.A.R. sia che per fini generali di diffusione, trasparenza e valutazione del progetto stesso.

ART. 11 – REVISORE INDIPENDENTE E OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

Ai sensi dell'art. 25 del D.M. 10/08/2016 il Comune di Prato è chiamato ad avvalersi di un revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili dei documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione e alla loro pertinenza al piano finanziario preventivo, della esattezza e ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal Manuale Unico di rendicontazione S.P.R.A.R., pubblicato a marzo 2017.

L'ente attuatore è obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e con le modalità che saranno richiesti dall'A.C. o dal revisore indipendente.

ART. 12 – PENALI

1. Ove l'A.C. riscontri inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvede ad inviare formale contestazione a mezzo pec, indirizzata al legale rappresentante dell'ente attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.
2. L'ente attuatore può far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte dell'A.C. casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, l'A.C. si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate	a partire da € 500,00 in relazione alla gravità del danno
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'A.C. nella realizzazione delle attività del progetto e nella relativa rendicontazione nei termini indicati dall'A.C.	fino a € 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
Mancata comunicazione dell'organizzazione e della variazione dell'orario di servizio	fino a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento
Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dei	

beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico (per ogni infrazione)	€ 1.000,00
Mancata effettuazione periodica del controllo di qualità	€ 2.000,00
Qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 8 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato	€ 2.000,00
Sostituzione del personale senza giustificato motivo	€ 4.000,00
Mancata sostituzione tempestiva del personale non idoneo	€ 100,00 al giorno
Sostituzione o variazione del personale indicato in sede di gara senza preventiva approvazione dell'A.C.	€ 2.000,00
Mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto	€ 500,00
Mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati	€ 2.000,00
Per ogni altra inadempienza	€ 500,00
Mancata attivazione della procedura di reperibilità	€ 1.000,00
Mancata risposta a chiamata di reperibilità (per ogni infrazione)	€ 250,00

4. Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

5. Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente allegato saranno riscosse mediante trattenuta sul corrispettivo da erogare all'ente attuatore.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'A.C. può disporre la risoluzione del contratto, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte dell'ente attuatore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporta l'automatica e immediata risoluzione del contratto:

- subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- tre violazioni in un anno che danno luogo alle penalità di cui all'art. 12 o di altri obblighi previsti nel presente allegato;
- mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- mancato svolgimento delle attività di cui agli artt. 1, 3 e 4 del presente allegato;
- insolvenza o fallimento dell'ente attuatore.

2. Nel caso di verifica di responsabilità con dolo o colpa dell'ente attuatore per danni e/o furti anche di terzi, l'A.C. si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

3. La risoluzione comporta tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

4. All'ente attuatore sarà corrisposto l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

5. Qualora l'ente attuatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di cui all'art. 14 del presente allegato che sarà incamerata dall'A.C., salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'ente attuatore per la sottoscrizione del contratto attuativo dell'accordo quadro deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, e nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale,

garanzia definitiva delle obbligazioni assunte nei confronti dell'A.C., di importo pari al 10% dell'importo delle unità di progetto affidate.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in R.T.I., ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, l'operatore economico può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;

- in caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio.

- in caso di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'ente attuatore.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita sotto forma di cauzione, il versamento dell'importo deve avvenire presso la Tesoreria Comunale.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l'autenticità);

- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice;

- citare espressamente l'oggetto dell'affidamento;

- prevedere che il mancato pagamento del premio non è opponibile alla stazione appaltante;

- essere rilasciata, a scelta dell'ente attuatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. L'ente attuatore è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'A.C. abbia dovuto avvalersene; in caso di inadempienza la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per l'A.C. esperire ogni altra azione risulti necessaria.

5. La somma sarà svincolata al termine dell'affidamento, previa verifica del corretto svolgimento da parte dell'ente attuatore degli obblighi derivanti dal contratto attuativo.

ART. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. E' obbligo dell'ente attuatore adottare nell'esecuzione dell'appalto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di

accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico dell'ente attuatore, intendendosi integralmente sollevata l'A.C. da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), l'ente attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto attuativo, per un periodo pari alla durata del contratto stesso ed i cui massimali dovranno essere non inferiori ad Euro 5.000.000,00.
3. Si precisa che la polizza RCT deve prevedere
 - RC derivante dalla proprietà, conduzione e/o uso di fabbricati;
 - RC per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo;
 - RC derivante da inosservanza del D. Lgs. 81/2008 e della Legge 196/2003. Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e ss.mm.ii.;
 - RC derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere;
 - RC derivante all'Assicurato dall'esercizio di centri di assistenza e/o accoglienza per extra comunitari, persone socialmente disagiate.
 - Garanzia estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione per un massimale di almeno € 1.000.000,00;
4. Si precisa che la polizza Responsabilità Civile deve prevedere:
 - RC personale di tutti i dipendenti e /o addetti e/o persone fisiche di cui il Contraente si avvale per l'attività qualunque siano le rispettive mansioni e specializzazioni per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte.
5. Le polizze devono prevedere:
 - che le eventuali franchigie o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né al Comune di Prato;
 - che il Comune di Prato dovrà essere sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili all'ente attuatore e non coperti dalla sua polizza assicurativa;
 - la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Prato e dei suoi amministratori e dipendenti;
 - che il Comune di Prato e gli altri enti aderenti al progetto territoriale sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

ART. 16 – SPESE

1. La stipula dell'accordo quadro e dei contratti attuativi avverrà in forma pubblica con modalità elettronica, a rogito del Segretario Comunale, nei termini stabiliti dall'A.C. e sarà comunicata al gestore con apposita convocazione. All'atto di stipula dovrà essere costituita garanzia definitiva di cui all'art. 14 delle specifiche tecniche e dovranno essere presentate le polizze assicurative indicate all'art. 15 del presente capitolato. Per la sottoscrizione dei contratti l'aggiudicatario dovrà essere munito di dispositivo per la firma digitale (USB o smart card).

2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi ai contratti sono a carico dell'ente attuatore.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Prato.

2. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

3. Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune di Prato e l'ente attuatore sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, l'ente attuatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del

servizio, ma dovranno limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Prato, in attesa che siano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del contratto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

ART. 18 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN CORSO DI VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO

1. In conseguenza della variabilità del numero delle unità di progetto che saranno affidate non è richiesta la disponibilità degli alloggi al momento della partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.

2. Il concorrente che si classificherà al primo posto in graduatoria è tenuto ad accettare l'affidamento di 2 unità di progetto per il periodo stabilito dal Comune di Prato; in caso contrario sarà considerato inadempiente con conseguente incameramento della garanzia provvisoria presentata in gara.

3. Qualora il Comune di Prato richieda il finanziamento per l'attivazione di ulteriori unità di progetto notificherà l'intenzione di affidarne la realizzazione, subordinatamente all'ottenimento del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, al concorrente con cui si è concluso l'accordo quadro, che avrà quindici giorni di tempo per comunicare per iscritto la propria disponibilità ad accettare l'affidamento unitamente alla documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ad una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'affidamento previsto, eventualmente ridotto secondo le norme previste nel bando di gara.

4. L'affidamento potrà avere luogo solo previa concessione del finanziamento predetto da parte del Ministero dell'Interno e l'aggiudicatario dovrà essere in grado di dare avvio al servizio secondo le presenti specifiche tecniche entro il termine indicato dal Comune di Prato, comunque non inferiore a 30 giorni, pena il fatto che sia considerato inadempiente.

5. Qualora l'aggiudicatario dell'accordo quadro si dichiari non disponibile all'assunzione del servizio per le unità di progetto successive alle prime due, si procederà ad interpellare, con le stesse modalità, gli altri partecipanti alla procedura di gara, secondo l'ordine di graduatoria.

6. L'affidamento delle unità di progetto presuppone in primo luogo la stipula dell'accordo quadro e in secondo luogo la stipula del contratto attuativo di tale accordo.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti specifiche tecniche si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente. L'Amministrazione Comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa Valentina Sardi

Il Dirigente del Servizio Cultura
Promozione del Territorio e Intercultura

dott.ssa Rosanna Tocco